

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-7214 del 30/12/2024
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA. DITTA: FORPLAST S.R.L. ATTIVITÀ: PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) - LOC. FORNACE VERANI N. 4
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7511 del 30/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta DICEMBRE 2024 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (MODIFICA SOSTANZIALE) EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA.

DITTA: FORPLAST S.R.L.

ATTIVITÀ: PRODUZIONE MATERIE PLASTICHE SVOLTA IN COMUNE DI CASTELL'ARQUATO (PC) - LOC. FORNACE VERANI N. 4

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015);
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 30/01/2024, n. 152 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;
- la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpae, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 4238 del 24/08/2021, con la quale è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della ditta FORPLAST S.R.L. (C.F. 01090560333) (provvedimento conclusivo dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda prot. n. 4791 del 22/09/2021), per l'attività di "produzione materie plastiche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castell'Arquato - Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per n. 2 scarichi di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene all'impatto acustico;

- comunicazione ex art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

Viste:

- l'istanza presentata dalla ditta FORPLAST S.R.L. (C.F. 01090560333), trasmessa dallo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda in data 17/07/2024 e acquisita agli atti con prot. Arpae n. 131435, per l'ottenimento di modifica sostanziale, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n° 59/2013, dell'AUA rilasciata con D.D. n. 4238 del 24/08/2021, per l'attività di "produzione materie plastiche" svolta nello stabilimento ubicato in comune di Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4, relativamente ai titoli ambientali "autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e smi" e "comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95";
- la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, trasmessa con nota prot. n. 153808 del 26/08/2024;
- la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta e acquisita agli atti prot. n. 182385 del 9/10/2024 e n. 217534 del 2/12/2024;

Rilevato che, dall'istruttoria condotta dall'Unità "Emissioni in atmosfera" di questo Servizio per la matrice emissioni in atmosfera (rif. Attività n. 12 del 29/11/2024 Sinadoc 26554/2024), risulta che:

- dalla documentazione si evince l'eliminazione di E3 e la realizzazione di una nuova emissione denominata E19 "aspirazione su estrusione";
- nell'istanza è stato precisato che il quantitativo di recupero dei rifiuti non cambia e che il processo produttivo legato alla nuova macchina non comporterà modifiche al ciclo produttivo già autorizzato;
- viene precisato che non viene lavorato PVC;
- l'emissione E13 "tritratore" non risulta ancora attivata;

Rilevato altresì che, per quanto concerne la matrice impatto acustico, la ditta ha trasmesso la "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale, di non superamento dei limiti di emissione sonora derivanti dalla realizzazione delle modifiche oggetto della richiesta di modifica sostanziale e che tale modifica non comporterà un peggioramento della situazione acustica attualmente presente;

Atteso che il SUAP, in relazione all'istanza di che trattasi, non ha rilevato la necessità di acquisire ulteriori titoli oltre all'AUA e che, pertanto, ricorrono le condizioni di cui al comma 7 dell'art.4 del DPR 59/2013 per l'indizione della conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 della L.241/90 da parte dell'autorità competente;

Considerato che, con nota prot. n. 156671 del 30/08/2024, è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902 in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta Legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Rilevato che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. 211296 del 21/11/2024 - Servizio Territoriale di ARPAE sede di Piacenza: parere favorevole con prescrizioni relativamente alla matrice aria;
- nota prot. n. 123086 del 22/11/2024 (prot. Arpae n. 212403) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con richiamata la necessità di mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate in base a quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e in conformità a quanto stabilito dal Regolamento CE n. 878/2020, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - durante tutte le fasi di lavoro produttive generanti emissioni, i sistemi di aspirazione dovranno essere mantenuti in costante funzionamento al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
 - dovranno essere adottati sistemi e dispositivi di protezione generale a tutela dei lavoratori esposti ad eventuali emissioni diffuse;

Evidenziato che il Comune di Castell'Arquato, convocato alla Conferenza dei Servizi con nota prot. n. 156671 del 30/08/2024, non ha trasmesso le proprie determinazioni (parere previsto dall'art. 269 c. 3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera, parere relativo all'impatto acustico) in merito alla decisione oggetto della Conferenza;

Considerato che la mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, entro i termini previsti ai sensi del c.3 dell'art.14-bis della L.241/90, equivale ad assenso senza condizioni, come stabilito dall'art. 14 bis comma 4 della predetta legge;

Ritenuto:

- in relazione all'istruttoria tecnica-amministrativa condotta e alle risultanze dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi che possano essere rilasciati i titoli ambientali richiesti nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- che, pertanto, sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamata la Procedura per il Sistema di Gestione per la Qualità di Arpa, P85008/ER Rev. 3 del 04/06/2024 "Autorizzazione Unica Ambientale";

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Acquisita in data 5/09/2024 la comunicazione antimafia, richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 159/2011 tramite consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) PR_PCUTG_Ingresso_0039249_20240830, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpa nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c.2, legge n.241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale - modifica sostanziale della Determinazione Dirigenziale n. 4238 del 24/08/2021 - richiesta dalla ditta "FORPLAST S.R.L." (C.F. 01090560333), con sede legale in Castell'Arquato (PC), Loc. Fornace Verani n. 4, per l'attività di "produzione materie plastiche" svolta in comune di Castell'Arquato, Loc. Fornace Verani n. 4, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per n. 2 scarichi (S1 e S2 nuovo) di acque reflue domestiche in corpo idrico superficiale;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per l'attività di recupero (R3) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi;

2. di stabilire, per quanto attiene alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 FILTRO CENTRALIZZATO MISCELATORI

Portata massima	2000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 ASPIRAZIONE SU ESTRUSIONE

Portata massima	2000	Nm ³ /h
-----------------	------	--------------------

Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Composti organici volatili (espressi come 20 COT)		mg/Nm ³
EMISSIONE N. E5 DENSIFICATORE		
Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E6 SILO		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E7 SILO		
Portata massima	800	Nm ³ /h
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E8 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
EMISSIONE N. E9 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
EMISSIONE N. E10 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
EMISSIONE N. E11 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
EMISSIONE N. E12 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	16	m
EMISSIONE N. E13 TRITURATORE		
Portata massima	10000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	330	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti: Polveri	10	mg/Nm ³
EMISSIONE N. E14 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno

Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	7	m
EMISSIONE N. E15 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	7	m
EMISSIONE N. E16 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	7	m
EMISSIONE N. E17 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	7	m
EMISSIONE N. E18 SILO		
Durata massima annua	330	gg/anno
Durata massima giornaliera	24	h/g
Altezza minima	7	m
EMISSIONE N. E19 ASPIRAZIONE SU ESTRUSIONE		
Portata massima	30000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	24	h/g
Durata massima annua	240	gg/a
Altezza minima	8	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come COT)	20	mg/Nm ³

- a) il limite di concentrazione delle polveri stabilito tiene già conto della riduzione del 10% prevista dal suballegato 2 dell'allegato 1 al D.M. 5.2.1998 e s.m.i. nel caso di riutilizzo di rifiuti;
- b) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico/gestionali al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
- c) i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed i camini E1, E2, E5, E6, E7, E13 ed E19 essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- d) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità di seguito indicate;
- e) fermo restando il rispetto dei limiti imposti per i camini E6 ed E7, il gestore può non effettuare monitoraggi periodici purché i filtri a tessuto vengano mantenuti sempre in perfetta efficienza e siano muniti di apposito pressostato differenziale per il controllo dell'efficienza degli stessi; diversamente dovranno essere effettuati monitoraggi con frequenza annuale;
- f) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- g) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e <= 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- h) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- i) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- j) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici;
- k) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- l) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- m) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- n) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017;
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
- o) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- p) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpae di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- q) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;

- r) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- s) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- t) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- u) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- v) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- w) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- x) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- y) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio degli impianti nuovi o modificati con almeno 15 giorni di anticipo;
 - entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno **tre monitoraggi** di **E13** ed **E19** effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime;
- z) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;
- aa) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- bb) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;
- cc) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
- dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;
3. **di riportare**, per il buon ordine, per quanto attiene gli ulteriori titoli ambientali, i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso, già impartiti con la Determinazione dirigenziale Det-Amb n. 4238 del 24/08/2021:
- A. per i n. 2 scarichi (S1 e S2 nuovo) di acque reflue domestiche** aventi recapito nel corpo idrico superficiale "Canale consortile intubato Rio degli Agazzi", le seguenti prescrizioni:
- a) il numero di abitanti equivalenti serviti non potrà superare la potenzialità massima di trattamento per la quale gli impianti sono stati dimensionati;
 - b) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento; in particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi dalle fosse settiche e dal degrassatore, nonché lo svuotamento e il controllavaggio del materiale di riempimento del filtro percolatore; la documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - c) il pozzetti posti prima della immissione dei reflui nel corpo idrico recettore dovranno risultare sempre accessibili e consentire un agevole controllo dei reflui;

- d) lo smaltimento dei fanghi e delle schiume provenienti dalle fosse settiche, dal degrassatore e dal controlavaggio dei filtri dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente e senza provocare danni ambientali;
 - e) l'immissione degli scarichi nel corpo recettore non dovrà creare nelle medesime condizioni di ristagno per difficoltà di deflusso;
 - f) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e la qualità degli scarichi (**S1** e **S2**), ovvero malfunzionamenti o disservizi ai sistemi di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpa, al Comune di Castell'Arquato e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
 - g) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpa e al Comune di Castell'Arquato ogni eventuale modifica ai sistemi di trattamento/depurazione o variazione delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
 - h) come già stabilito nella D.D. n. 492 del 3/2/2021, dovrà essere comunicato all'Arpa e al Comune di Castell'Arquato la data di dismissione dello scarico **S2 esistente** e l'entrata in funzione dello scarico **S2 nuovo**;
- B.** per l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:
- a) i rifiuti, per i quali è consentita l'operazione di recupero di cui all'allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006 classificata R13 "messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12", sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti ai seguenti punti dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:
 - 6.1** – rifiuti di plastica, imballaggi in plastica compresi i contenitori per liquidi, non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 (CER 150102, 191204), stoccaggio istantaneo 400 t. – stoccaggio annuo 12.500 t./anno;
 - 6.2** – sfridi, scarti, polveri, e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche (CER 070213, 120105, 160306), stoccaggio istantaneo 200 t. – stoccaggio annuo 7.500 t./anno;
 - b) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva R13 non potrà superare le **600** t. e con il limite di **20.000** t./anno;
 - c) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto agli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e delle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;
 - d) i rifiuti dovranno essere stoccati nelle aree appositamente destinate alla messa in riserva (R13) così come identificate nella planimetria in scala 1:500 allegata all'istanza della ditta Forplast S.r.l. trasmessa dal SUAP dell'Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda" con nota del 12/05/2021 prot. n. 2343 (assunta al prot. Arpa n. 75226 in pari data). Tale planimetria dovrà essere aggiornata e trasmessa ad Arpa ed al Comune di Castell'Arquato, con l'individuazione delle aree di stoccaggio delle materie prime prodotte dai rifiuti, distinte da quelle utilizzate per le materie prime in ingresso e per i prodotti finiti derivanti dalla lavorazione delle materie prime;
 - e) le aree destinate alla messa in riserva (R13) dovranno essere immediatamente identificabili e contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici CER dei rifiuti, opportunamente delimitata (esempio con reti plastiche/metalliche) e ben distinta dalle zone di stoccaggio delle materie prime;
 - f) il settore di conferimento ubicato fra i depositi di materie prime potrà essere utilizzato solo quando il settore di conferimento principale risulti impegnato per le attività di carico del prodotto finito;
 - g) l'attività di recupero classificata (R3) "riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi" (all. C parte IV del D.Lgs.152/2006) esercitata per i rifiuti di cui ai punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 non potrà superare le **20.000** t./anno (punto 6.1 - 110 t/giorno e **12.500** t./anno e punto 6.2 - 50 t/giorno e **7.500** t./anno);
 - h) nell'attività di trattamento/recupero dei rifiuti non potranno essere impiegate le materie prime che, pertanto, dovranno essere lavorate separatamente e senza che vi sia interferenza con la predetta attività di trattamento/recupero;
 - i) la suddetta attività di recupero (R3) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 05/02/1998 punti 6.1 e 6.2 dell'Allegato 1 - Suballegato 1;
 - j) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare la dispersione dei rifiuti e la formazione di polveri durante le operazioni di movimentazione degli stessi;

- k) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);
- l) gli eventuali rifiuti derivanti dall'attività di trattamento/recupero (es. carta, metalli o altro) dovranno essere gestiti in conformità al "deposito temporaneo" previsto all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

5. di dare atto che:

- la ditta FORPLAST S.r.l., a seguito della modifica sostanziale dell'AUA di cui alla già citata determinazione dirigenziale n. 4238 del 24/08/2021, è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. **50/D - classe di attività 3** del D.M. n. 350/1998 - relativamente all'attività riferita all'impianto in argomento;
- l'iscrizione nel summenzionato Registro deve intendersi valida per **15 anni** a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda prot. n. 4791 del 22/09/2021;
- il diritto di iscrizione, per la classe di attività **3** del D.M. n. 350/1998 al succitato Registro, dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
- il titolare della presente autorizzazione è tenuto agli adempimenti previsti dal sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all'art. 118 bis nonché al rispetto di quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006;

6. di fare salvo:

- quanto indicato e prescritto nella Determinazione n. 4617 del 17/03/2021 di esclusione dalla procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. 20 aprile 2018, n. 4, del progetto denominato "*Incremento dei quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi da sottoporre alle attività di recupero R3 e messa in riserva R13 per l'impianto esistente*";
- che la Ditta deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate, che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- che i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dello stesso art.14-quinquies, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente, ai sensi dell'art. 14-quater, comma 4 della L. 241/1990;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il provvedimento conclusivo, rilasciato dal S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda sulla base del presente atto, sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale richiamata in premessa;
- in considerazione della prosecuzione senza modifiche per i titoli ambientali vigenti (autorizzazione allo scarico, comunicazione ex art. 216 rifiuti e comunicazione di impatto acustico), è confermata la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dal 22/09/2021, data del provvedimento di rilascio dello Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Montani Alta Val d'Arda (prot. n. 4791) dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 4238 del 24/08/2021;
- in virtù del punto precedente, il provvedimento di AUA da parte del SUAP competente, rilasciato ai sensi dell'art. 2 c. 1 del DPR 59/2013, confermerà la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale in quindici (15) anni dalla data di rilascio con nota prot. n. 4791 del 22/09/2021;
- il provvedimento conclusivo, di cui all'art. 4 comma 4 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

9. di rendere noto che:

- la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione Unità organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE, adottato con Delibera del Direttore Generale n. 7 del 31/01/2024 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 9 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente

Dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.